



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

All'On.le Ministra

e per competenza
Al Direttore Generale DGSINFS
Al Dirigente dell'Ufficio VI DGSINFS

S E D E

OGGETTO: Proposta di modifica del D.M. 270/2004 per problemi sollevati dall'Ordine degli Assistenti sociali.

Adunanza del 5/7/2017

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Vista la nota del Direttore Generale della DGSINFS prot. 17712 del 19/6/2017 con cui si trasmette la richiesta da parte dell'Ordine degli Assistenti sociali del 22/3/2017 che pone una problematica di rilievo relativa ai vari corsi di I e II livello che formano i futuri professionisti nel Servizio Sociale nonché le modalità di accesso all'albo professionale;

Vista la succitata nota dell'Ordine degli Assistenti sociali;

Visto il DM 509/1999;

Visto il DPR 328/2001, e in particolare gli artt. 21, 22 e 23;

Visto il DM 270/2004;

Visti i DDMM 16 marzo 2007 di determinazione delle classi di laurea e laurea magistrale;

Visto il DM 26 luglio 2007 di linee guida;

Visto il DI 9 luglio 2009 di equiparazione fra titoli ex 509/1999 e titoli ex 270/2004;

Sentiti i Relatori;

IN VIA PRELIMINARE, RILEVA

il legislatore, nel passaggio dal DM 509/1999 al DM 270/2004, ha cambiato il rapporto fra i percorsi universitari di primo e secondo livello. Infatti il DM 509/1999 prevedeva che le lauree specialistiche, quinquennali, contenessero sostanzialmente al loro interno un intero percorso triennale di laurea di primo livello. Al contrario il DM 270/2004 separa le lauree magistrali, biennali, dalle lauree di primo livello, affidando il controllo della coerenza complessiva del percorso quinquennale alla definizione da parte degli Atenei di "specifici criteri di accesso [ai corsi di laurea magistrale] che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione" (art. 6, comma 2). Scopo dichiarato di questa separazione è permettere una maggiore flessibilità nell'organizzazione dei percorsi di studio degli studenti, escludendo un collegamento obbligato e indissolubile fra titolo di primo livello e titolo di secondo livello e suggerendo invece (allegato 1, paragrafo 3, lettera e) del DM 26/07/2007) la creazione all'interno dei corsi di laurea magistrale di percorsi differenziati che permettano a studenti provenienti da corsi di laurea diversi il raggiungimento degli obiettivi formativi specifici del corso

di laurea magistrale. Di conseguenza, un intervento che, in assenza di una complessiva revisione della normativa, ponga dei vincoli a priori sui titoli richiesti per l'accesso ai corsi di determinate classi di laurea magistrale sarebbe in contrasto con lo spirito e la lettera dell'impianto del DM 270/2004 e dei successivi decreti attuativi.

Questo ragionamento si applica anche ai corsi in classi di laurea magistrale che danno accesso agli esami di stato per l'iscrizione ad albi professionali. Infatti, i corsi in tali classi non sono di necessità finalizzati solo all'iscrizione all'albo ma possono essere volti a formare anche altre figure professionali coerenti con gli obiettivi formativi qualificanti della classe. Pertanto, legare i requisiti curriculare richiesti per l'ingresso a tutti i corsi di una determinata classe di laurea magistrale esclusivamente alle necessità degli albi professionali introdurrebbe nel sistema una rigidità eccessiva limitando la possibilità di formazione di altre figure. La situazione sarebbe diversa se tali corsi di studio fossero automaticamente abilitanti all'esercizio della professione, ma attualmente questo non accade.

In ogni caso, albi professionali diversi hanno struttura, composizione e caratteristiche completamente differenti. Non appare dunque possibile delineare soluzioni che si possano adattare a tutti gli albi professionali senza distinzione alcuna.

Non di meno, il problema sollevato dall'Ordine degli Assistenti Sociali è reale. La causa è il mancato aggiornamento del DPR 328/2001 alla struttura dei corsi di studio prevista dal DM 270/2004. Infatti, gli artt. 22 e 23 del DPR 328/2001 che regolano l'esame di stato per l'accesso rispettivamente alle sezioni A e B dell'albo degli Assistenti Sociali, e la previsione dell'art. 21 che permette agli iscritti della sezione A di svolgere anche le attività professionali previste per la sezione B, si basano sull'idea che una laurea specialistica contenga completamente al suo interno una laurea di privo livello, idea che era alla base del DM 509/1999 ma non del DM 270/2004. Di conseguenza, mentre la struttura della classe 57/S ex DM 509/1999 che dava accesso all'esame per la sezione A dell'albo garantiva il possesso delle competenze fornite dalla classe 6 ex DM 509/1999 necessarie per lo svolgimento delle attività previste dalla sezione B dell'albo, la struttura della LM-87 (equiparata dal D.I. 9 luglio 2009 alla classe 57/S ex DM 509/1999 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi) non garantisce il possesso delle competenze fornite dalla classe L-39 ex DM 270/2004 (equiparata dal D.I. 9 luglio 2009 alla classe 6 ex DM 509/1999 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi). Gli iscritti alla sezione A dell'albo degli Assistenti Sociali possono perciò svolgere anche le attività professionali previste dalla sezione B, che richiedono una preparazione specifica dovendo gestire situazioni personali delicate, senza che sia garantito il possesso delle competenze necessarie.

Tutto ciò considerato

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE PROPONE

- La soluzione più naturale sarebbe intervenire sull'art. 22 del DPR 328/2001 includendo la richiesta del possesso di un titolo nella classe L-39 anche per l'accesso alla sezione A dell'albo, o più in generale includendo la possibilità di verificare nelle prove d'ammissione alla sezione A dell'albo anche l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per lo svolgimento delle attività professionali previste dalla sezione B dell'albo, comprese quelle acquisite nel tirocinio previsto nelle lauree della classe L-39 data l'importanza della preparazione

professionalizzante per lo svolgimento di tali attività. Quest'ultimo aspetto potrebbe essere risolto senza toccare l'art. 22 del DPR 328/2001 ma emanando una nota interpretativa che tenga conto delle modifiche normative introdotte dal DM 270/2004. Infatti, quando nell'art. 22, comma 2 lettera c) del DPR 328/2001 si parla di “una prova orale sui seguenti argomenti: [...] argomenti teorico-pratici relativi all'attività svolta durante il tirocinio” il termine “tirocinio” si riferiva originariamente all'attività di tirocinio svolta durante *tutto* l'arco quinquennale della laurea specialistica, compreso quindi il tirocinio (chiamato “professionalizzante” nell'art. 23 del D.P.R. 328/2001 ma non identificato come tale né nella classe 6 ex DM 509/1999 né nella classe L-39 ex DM 270/2004) previsto dalla laurea di primo livello. Di conseguenza, non essendo stata modificata la struttura dell'esame di stato, questa interpretazione del termine “tirocinio” deve ritenersi tuttora valida, permettendo quindi anche oggi di affrontare nella prova orale argomenti teorico-pratici relativi all'attività contemplata dai tirocini previsti dalle lauree nella classe L-39 (e non previsti in altre classi di laurea).

- Per garantire che i percorsi di studio finalizzati alla preparazione di Assistenti Sociali forniscano tutte le conoscenze e competenze necessarie, si potrebbe altresì inserire negli obiettivi formativi qualificanti della classe di laurea magistrale LM-87, in analogia con quanto già presente in altre classi, la seguente frase: “I corsi di laurea magistrale della classe che indicano esplicitamente fra gli sbocchi professionali la professione di Assistente Sociale devono garantire, tramite i requisiti d'accesso e/o specifiche attività formative inserite nel percorso, l'acquisizione di un'adeguata padronanza delle conoscenze e competenze indispensabili per lo svolgimento delle attività professionali previste per entrambe le sezioni dell'albo degli Assistenti Sociali.”
- A questo si potrebbe accompagnare l'identificazione esplicita di quali siano queste conoscenze e competenze, identificazione che potrebbe essere effettuata dell'Ordine degli Assistenti Sociali insieme alla Conferenza Nazionale dei Presidenti dei corsi di studio nelle classi L-39 e LM-87 (CLASS) [o altro organismo che rappresenti le strutture universitarie direttamente coinvolte], in analogia con quanto avviene per altre classi di corso di studio (per esempio in Biologia o in Veterinaria) in cui organismi nazionali di rappresentanza indicano contenuti che a livello nazionale si ritiene tutti i corsi di studio di determinate classi o rivolti a specifici sbocchi professionali debbano fornire. Questo sistema permetterebbe un maggior livello di dettaglio e una maggiore flessibilità e adattabilità al progredire della conoscenza e al mutare delle condizioni sociali rispetto a una identificazione normativa.
- Infine, una volta modificati gli obiettivi formativi qualificanti della classe è possibile prevedere la sottoposizione di tutti gli ordinamenti attualmente attivati nella classe LM-87, adeguati alla nuova formulazione della stessa, al parere del CUN perché ne sia verificata la rispondenza alle esigenze sopra indicate.

IL SEGRETARIO
(Dott. Michele Moretta)

LA PRESIDENTE
(Prof.ssa Carla Barbatì)